

**SCHEMA DI CONTRATTO**

(Il presente schema di contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella Busta 1, pena l'esclusione)

**ACCORDO QUADRO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  
CIG 6973832C36**

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge,

**TRA**

L'**AIRGEST S.p.A.**, con sede legale in C.da Birgi (TP), c/o Aeroporto Civile "Vincenzo Florio", 91100 Birgi, Trapani (TP), iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani - Ufficio Registro delle Imprese - con il numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. TP-94348, Codice Fiscale e Partita IVA 01613650819, di seguito denominata "Azienda utilizzatrice" o "Committente" o "Stazione Appaltante" o "AIRGEST", in persona del Presidente, Franco Candido Giudice, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, il quale interviene a presente atto munito di idonei poteri, da una parte

**E**

**l'agenzia per il lavoro** ..... con sede legale in ....., Via/Piazza ..... - Codice Fiscale e Partita IVA n. ...., iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ..... - Ufficio Registro delle Imprese - con il numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) ..... il ...../...../....., nonché iscritta all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sezione 1°, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 e titolare dell'autorizzazione ministeriale definitiva n. .... del ...../...../....., di seguito denominata "Affidatario" o "Appaltatore" o "Impresa somministratrice", la quale interviene per mezzo del Sig. ...., nato a ..... in data ...../...../....., domiciliato per la carica presso la sede legale di ....., nella qualità di ....., giusta ....., che si allega, dall'altra parte

**PREMESSO**

- a) che la Azienda utilizzatrice ha indetto una gara, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e 123, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- b) che la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita in seduta pubblica il giorno \_\_\_/\_\_\_/2017, giusto verbale redatto dalla commissione di gara appositamente nominata dalla Stazione appaltante;
- c) che in base alle risultanze della predetta gara, riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto venne aggiudicato provvisoriamente all'APL \_\_\_\_\_ - per avere questa offerto la percentuale unica di rialzo sul costo orario per livello e per mansioni da CCNL, al netto dell'IVA, pari al \_\_\_\_\_%;
- d) che l'APL \_\_\_\_\_ ha presentato la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara e da tutti gli altri atti ad esso allegati o da esso richiamati;
- e) che l'APL \_\_\_\_\_ ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e da tutti gli altri atti ad essi allegati o da essi richiamati;
- f) che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi AIRGEST ha concluso positivamente l'istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dall'APL \_\_\_\_\_, in ordine alla sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- g) che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi AIRGEST SPA ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi all'APL \_\_\_\_\_ stessa.

**si conviene quanto segue:**

**ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

- 1. La fornitura oggetto del presente Accordo Quadro riguarda somministrazioni di lavoro a tempo determinato e/o in staff leasing e ad orario pieno e/o parziale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto Legislativo 276/2003 e successive modificazioni, per mansioni connesse a tutte le figure professionali previste nella classificazione del personale addetto ai servizi aeroportuali, del Contratto Nazionale di Lavoro AEREO - Assaeroporti - Gestione Aeroportuale e suoi successivi rinnovi, modificazioni ed integrazioni.
- 2. I lavoratori dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, e dell'art. 23, comma 5 del D.Lgs. 276/2003 e sulla base del Protocollo sanitario previsto per ogni altro dipendente di AIRGEST che svolga la medesima mansione.
- 3. L'organizzazione delle visite è rimesso all'Impresa somministratrice, nel rispetto di quanto sopra, ed il costo delle suddette è a carico dell'Azienda utilizzatrice.
- 4. Gli importi relativi alla fornitura dei dispositivi di protezione obbligatoria, ove il costo sia sostenuto in prima istanza dall'Affidatario, saranno fatturati per intero ed al prezzo di costo.

*Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - CIG 6973832C36*

**Allegato C – Schema di Accordo Quadro**  
Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa

5. La formazione generale dei lavoratori nonché la formazione specifica relativa ai rischi propri dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti saranno a carico dell'Agenzia somministratrice, che dovrà informare i lavoratori somministrati sui rischi specifici di cui al DVR dell'Azienda utilizzatrice.
6. L'addestramento dei lavoratori all'uso delle attrezzature specifiche della mansione, che verranno utilizzate nello specifico ambito lavorativo (sedime aeroportuale) ove le risorse somministrate opereranno, sarà, come la formazione di cui al precedente comma, a carico dell'Agenzia somministratrice.
7. Si rimanda all'art. 12.5 rubricato "Formazione dei lavoratori" della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2016, da intendersi ivi integralmente trascritto.
8. La formazione relativa ai livelli standard di servizio e di sicurezza (safety & security) da assicurarsi all'intero del sedime aeroportuale di Trapani Birgi nonché la formazione relativa alla geografia dell'aeroporto sarà curata in via esclusiva dall'Azienda utilizzatrice.
9. La fornitura in oggetto rientra nell'ambito dei limiti previsti dalle norme contrattuali nazionali in atto vigenti per la fattispecie.

**ART. 2 – QUANTITÀ E DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE**

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato, in via presuntiva ed in alcun modo vincolante per la Committente, in € ..... (euro ...../....).
2. Detto importo è relativo all'intero periodo contrattuale.
3. I costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono stati stimati, allo stato attuale, pari a € 0,00 (euro zero/00).
4. Il contratto è stipulato "a misura".
5. Il presente accordo avrà la durata di **mesi 24 (ventiquattro)** dalla data di sottoscrizione del presente Contratto [ovvero, nei casi di urgenza e/o necessità] dalla data di sottoscrizione del verbale di affidamento del servizio e d'inizio dell'attività operativa.
6. **È escluso il rinnovo tacito.**

**ART. 3 – MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE SOMMINISTRAZIONI**

La somministrazione a tempo determinato di lavoratori è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Pertanto la Società AIRGEST S.P.A. andrà ad individuare e definire le specifiche esigenze che legittimano la somministrazione di lavoratori e le comunicherà entro 48 ore lavorative, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'azienda somministratrice in occasione della stipulazione di ogni contratto di somministrazione.

**ART. 4 – RISCHI PER L'INTEGRITÀ FISICA E LA SALUTE**

1. I lavoratori somministrati sono sottoposti ai rischi per l'integrità fisica e la salute di carattere ordinario che possono dipendere dalle attività di impresa connesse alla gestione di servizi aeroportuali, rischi che l'impresa utilizzatrice è tenuta a prevenire mediante il rispetto delle norme in vigore in materia di antinfortunistica ed igiene del lavoro.
2. L'impresa somministratrice si obbliga ad informare l'Azienda utilizzatrice circa la verifica di evento infortunistico ovvero mancato infortunio, che dovessero occorrere ai lavoratori somministrati, al fine di consentire alla stessa Azienda utilizzatrice di valutare l'adeguatezza degli attuali livelli di sicurezza dell'ambiente di lavoro, ovvero misure di miglioramento che possano derivare dall'analisi dell'evento infortunistico.

**ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO**

Il trattamento economico e normativo dovuto dall'impresa somministratrice ai lavoratori somministrati è quello previsto dalle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Pertanto, fermo restando il diritto del lavoratore ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore ai suoi pari mansione (art. 23 D. Lgs. 276/2003), le condizioni commerciali applicate da ..... saranno le seguenti:

**C.C.N.L.: Trasporto Aereo – Gestione Aeroportuale**

<b>Livello 5* Impiegati d'ordine</b>		
<b>Minimo tabellare</b>	€	<b>962,49</b>
<b>Contingenza</b>	€	<b>520,40</b>
<b>E.d.r.n.</b>	€	<b>8,00</b>
<b>E.d.r. confederale</b>	€	<b>10,33</b>
<b>Totale</b>	€	<b>1.501,22.=</b>

<b>Livello 6* Impiegati d'ordine</b>		
<b>Minimo tabellare</b>	€	<b>904,51</b>
<b>Contingenza</b>	€	<b>518,79</b>
<b>E.d.r.n.</b>	€	<b>8,00</b>
<b>E.d.r. confederale</b>	€	<b>10,33</b>
<b>Totale</b>	€	<b>1.441,63.=</b>

<b>Livello 8* OUA</b>	
<i>Minimo tabellare</i>	€ 730,56
<i>Contingenza</i>	€ 513,95
<i>E.d.r.n.</i>	€ 8,00
<i>E.d.r. confederale</i>	€ 10,33
<b>Totale</b>	<b>€ 1.262,84.=</b>

<i>Indennità giornaliera (solo normalisti)</i>	€3,97
<i>Indennità giornaliera (solo turnisti)</i>	€2,73
<i>Indennità di turno (solo turnisti)</i>	€0,26
<i>Indennità di campo (sia turnisti che non)</i>	€0,26
<i>Maggiorazione lavoro notturno in turni</i>	50%
<i>Maggiorazione lavoro notturno anche in turni prestato di domenica o festivi</i>	55%
<i>Straordinario diurno feriale</i>	25%
<i>Straordinario diurno prestato in giorni feriali non lavorativi</i>	30%
<i>Straordinario notturno e festivi</i>	45%
<i>Part-Time</i>	
<i>Lavoro supplementare fino al 50% dell'orario individuale settimanale e annuo</i>	15%
<i>Lavoro supplementare eccedente la misura del 50% di cui sopra</i>	20%

*Le percentuali di maggiorazione della retribuzione (minimo tabellare, contingenza, scatti di anzianità, aumenti di merito) comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita ivi compreso il TFR, non sono cumulabili tra loro.*

**TASSO INAIL : riferimento Gestione Inquadramento 1 (Industria) Voce Tariffa 9160.-**

**FESTIVITA' DI LEGGE e FESTIVITA' LOCALI**

*Sono considerati giorni festivi le domeniche o, in sostituzione, il giorno di riposo compensativo per i turnisti, le festività previste per legge e per tutto il territorio nazionale la festività dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno) sostituisce il giorno della patrona dell'aeronautica (10 dicembre) la cui festività è stata pertanto soppressa.-*

Detto trattamento economico e normativo, riconosciuto ai lavoratori somministrati, sarà specificato nell'ambito di ciascun contratto di somministrazione stipulato in applicazione del presente Accordo Quadro, nell'ambito delle figure professionali stabilite nella classificazione del personale prevista dal citato C.C.N.L. e successive modifiche ed integrazioni; le mansioni saranno quelle previste nelle declaratorie indicate per ciascuna figura professionale in detto CCNL e suoi successivi rinnovi, modificazioni ed integrazioni.

Per eventuali richieste relative ad altri lavoratori somministrati con mansioni e livelli di retribuzioni diversi da quelli regolamentati dal presente accordo verrà applicata dalla ..... la stessa percentuale di Mark-Up calcolata secondo i parametri fissati al punto 6, art. 6 (Scheda Analitica riferita al livello richiesto).

**ART. 6 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA SOMMINISTRATRICE**

1. L'impresa somministratrice si obbliga a garantire che le condizioni di somministrazione di lavoro siano conformi alle disposizioni del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'impresa somministratrice si obbliga in particolare a:
  - 1) sottoscrivere con il lavoratore, prima dell'inizio dell'attività presso l'Azienda utilizzatrice, un contratto di assunzione, conforme con le prescrizioni contenute al capo 1 del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni e producendone copia all'impresa utilizzatrice;
  - 2) dare corso, entro 48 ore, come da art. 3, alla richiesta di somministrazione effettuata dall'Azienda utilizzatrice, salvo un termine maggiore, da convenire tra le parti;
  - 3) erogare direttamente al lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico e normativo, nonché versare le ritenute fiscali ed i relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
  - 4) su richiesta di AIRGEST S.P.A., ..... fornirà copia dell'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE attestante il titolo a poter fornire lavoro in somministrazione;
  - 5) fornire mensilmente le ricevute attestanti l'avvenuta corresponsione della retribuzione dovuta ai lavoratori somministrati e copia del LUL;
  - 6) fornire Scheda Analitica del calcolo riguardante l'analisi dei costi, distinto per livelli, sulla base dei dati descritti all'art. 5 (Trattamento Economico e Normativo) evidenziando la percentuale di markup da corrispondere a

..... per i servizi resi nonché la tariffa oraria applicata. Le schede di cui sopra faranno parte sostanziale ed integrante dell'accordo quadro;

- 7) elaborare mensilmente i Cedolini Paga di tutti i lavoratori somministrati nel pieno rispetto del C.C.N.L. e suoi successivi rinnovi, modificazioni ed integrazioni e delle norme di legge sulla base delle indicazioni riportate all'art. 5 (Trattamento Economico e Normativo) ed in relazione alle Schede Analitiche distinte per livelli di cui al precedente punto 6) ed allegate al presente accordo quadro;
- 8) riportare in fattura, con scadenza mensile, il costo del lavoro effettivamente sostenuto per i lavoratori somministrati a titolo di retribuzione e relativi oneri sociali;
- 9) comunicare gli estremi e fornire gli allegati con l'indicazione dei massimali della Polizza e/o Polizze Assicurative attivate a favore dell'AIRGEST S.P.A. a copertura della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), delle Responsabilità verso i Prestatori di Lavoro (RCO) nonché della Responsabilità Civile Professionale (E&O, Errors and Omissions);
- 10) Nel rispetto delle inderogabili previsione di legge, manlevare e tenere indenne l'azienda utilizzatrice, anche per equivalente monetario ed a titolo risarcitorio, da tutte le conseguenze pregiudizievoli, anche ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 del d.lgs. 276/2003, che l'utilizzatrice medesima dovesse subire, in via giudiziaria o extragiudiziaria, per violazione degli artt. 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del d.lgs. 276/2003, per violazione del d.lgs. 368/2001, nonché per violazione delle disposizioni del presente accordo quadro imputabili all'impresa somministratrice, nei limiti dell'indennità risarcitoria di cui all'art.32, comma 5, Legge 4 novembre 2010 n. 183 e ss.mm.ii.;
- 11) rimborsare, in via di regresso, all'azienda utilizzatrice tutte le somme che eventualmente questa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori somministrati in forza del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 23, comma 3, del d.lgs. 276/2003.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA UTILIZZATRICE**

L'Azienda utilizzatrice, si obbliga a:

- 1) utilizzare i lavoratori somministrati nel rispetto delle normative vigenti;
- 2) comunicare all'impresa somministratrice i trattamenti retributivi, previdenziali ed assistenziali applicabili, nonché eventuali differenze maturate e/o maturabili in rapporto alla durata della prestazione del lavoratore somministrato;
- 3) comunicare in forma scritta, anche via fax, all'impresa somministratrice, durante il periodo di prova, l'eventuale non idoneità del lavoratore somministrato allo svolgimento delle mansioni affidate e/o inidoneità dovuta al generale comportamento che ne imponga la sostituzione;
- 4) informare l'impresa somministratrice ed i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla mansione ed all'ambiente di lavoro, in conformità al D.Lgs. 81/2008;
- 5) comunicare in forma scritta, anche via fax, all'impresa somministratrice ogni situazione che giustifichi l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore somministrato;
- 6) fornire al lavoratore somministrato, ove necessario, l'equipaggiamento di sicurezza per l'effettuazione della prestazione lavorativa;
- 7) verificare, timbrare e controfirmare i fogli presenza dei lavoratori entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese;
- 8) adottare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo tutte le misure antinfortunistiche necessarie a tutelarne l'incolumità e l'integrità fisica mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla legge o comunque suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza Airgest S.p.A.

#### **ART. 8 – GESTIONE DELLE PRESENZE**

Entro il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state effettuate, l'Azienda utilizzatrice trasmetterà all'impresa somministratrice (su supporto cartaceo e/o informatico) apposita documentazione attestante la prestazione giornaliera resa da ciascun lavoratore somministrato.

#### **ART. 9 – FATTURAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE**

L'impresa somministratrice provvederà ad emettere una fattura periodica mensile; ciascuna fattura dovrà partitamente indicare il costo delle prestazioni fornite, calcolato sulla base di quanto previsto al punto 6 dell'art. 6; **il margine orario spettante alla società di fornitura, calcolato sulla base della percentuale di mark up indicata in dettaglio nelle schede allegate.** Il valore unitario orario così determinato sulla base della percentuale concordata sarà soggetto ad I.V.A..

#### **ART. 10 – PREZZO DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE**

1. L'Azienda utilizzatrice si obbliga a corrispondere all'impresa somministratrice esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto in caso di assenza del lavoratore per malattia o infortunio nessun corrispettivo è dovuto al somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il lavoratore in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
2. La fatturazione dovrà riguardare la singola somministrazione.
3. Nel caso di ore di lavoro straordinarie, le stesse saranno fatturate separatamente con le maggiorazioni di cui al CCNL applicato e suoi successivi rinnovi, modificazioni ed integrazioni.
4. Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo del contratto sarà fatturato dal somministratore al verificarsi dell'evento ed alla tariffa dell'ora ordinaria.
5. L'Azienda utilizzatrice verserà all'impresa somministratrice il corrispettivo indicato in fattura tramite bonifico bancario sul C/C indicato dalla \_\_\_\_\_, i termini di pagamento dei corrispettivi sono convenuti a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.

6. Le singole fatture dovranno riportare il codice **CIG 6973832C36** associato al presente appalto, essere intestate alla Airgest S.p.A. nonché gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).
7. Le singole fatture dovranno altresì essere corredate dal Documento di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità e dalla quietanza del modello F24 comprovante il versamento delle ritenute fiscali e dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
8. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione da parte del responsabile del procedimento di qualsiasi irregolarità rilevata nel corso delle verifiche di conformità delle prestazioni rese o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
9. L'Azienda utilizzatrice, previo invio di comunicazione scritta diretta all'impresa somministratrice, avrà il diritto di compensare ex art. 1252 c.c., qualsiasi importo ad essa dovuto, per ogni e qualsivoglia rapporto intercorso e/o intercorrente tra le Parti, con gli importi da corrispondersi all'impresa somministratrice.
10. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

#### **ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, nonché al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, nonché del rimborso delle somme che AIRGEST S.p.A. dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Impresa somministratrice ha prestato apposita cauzione definitiva, con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, mediante Polizza assicurativa/bancaria, rilasciata dalla . . . . ., ag. di . . . . ., n. . . . ., stipulata in data . . . . ., dell'importo di Euro. . . . . (Euro . . . . .) pari al \_\_\_\_\_% (. . . . . per cento) dell'importo aggiudicato al netto dell'iva, del presente Contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (gg/mm/aa).
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la AIRGEST S.p.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'AIRGEST. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa somministratrice.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e fino alla data di attestazione di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.
5. In ogni caso ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

#### **ART. 11 BIS – COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Circa le coperture assicurative, AIRGEST S.P.A farà riferimento alla polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto (RCT), di responsabilità verso i prestatori di lavoro (RCO) nonché di responsabilità civile professionale (E&O, Errors and Omissions), prodotte dall'Agenzia somministratrice ed assunte agli atti di questo Committente.
2. Il massimale delle RCT, RCO e E&O non risulta essere inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro) per sinistro e copre anche un periodo non inferiore a 12 mesi dopo la conclusione dei servizi.
3. Resta inteso che qualora l'Appaltatore non provveda a rinnovare per tempo, nel corso del periodo di validità del presente Accordo Quadro, le coperture assicurative di cui si tratta, in caso di frazionamento del premio, l'AIRGEST S.p.A. procederà all'immediata risoluzione in danno del Contratto di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalle polizze.

#### **ART. 12 – CONTROLLO DI QUALITÀ - VERIFICHE DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO IN CORSO DI ESECUZIONE**

1. AIRGEST si riserva con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia somministratrice possa nulla eccepire, di esercitare un costante potere di vigilanza e di controllo sulla qualità e l'efficienza di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità "per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di affidamento".
3. Il responsabile unico del procedimento (in sigla RUP) controlla l'esecuzione del presente contratto congiuntamente al

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.).

4. AIRGEST e l'Agenzia somministratrice dovranno verificare l'esatta quantificazione dei servizi che formeranno oggetto del contratto, per la contabilizzazione degli stessi.
5. Tali attività di verifica di conformità costituiscono atto vincolante per l'emissione della fattura da parte dell'Agenzia somministratrice e, dunque, per la decorrenza dei termini contrattuali previsti per il pagamento dei servizi oggetto d'accertamento.
6. Qualora i servizi dovessero risultare non conformi al contratto, l'Agenzia somministratrice dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, nei limiti di cui all'art. 6, punto 10.
7. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

#### **ART. 13 – PENALI**

1. L'Affidatario sarà sottoposto, per ogni inadempienza, riscontrata, contestata ed accertata, ai suoi obblighi contrattuali, all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione di periodo ed eventualmente straordinarie, condotte ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016, ad una penale, commisurata all'entità del danno ed in ogni caso non superiore al 5% (cinqueper cento) dell'importo fatturato nel mese corrispondente. Inoltre, specificatamente, in caso di mancata rispetto dei tempi di messa a disposizione dei lavoratori somministrati e/o di loro sostituzione, si applicherà una penale pari ad € 500,00 per ogni unità operativa mancante e per ogni giorno lavorativo di ritardo.
2. In caso di plurime inadempienze riscontrate in corso d'esecuzione, trova applicazione il principio di cumulabilità della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate in contraddittorio con l'Agenzia somministratrice, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio di AIRGEST, della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Impresa somministratrice della relativa adozione.
3. L'Agenzia somministratrice dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d'incontro, convocata dal D.E.C. – di cui verrà redatto processo verbale – ovvero entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.
4. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, AIRGEST procederà direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni addotte.
5. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.
6. L'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi resi, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
7. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente **tre gravi inadempienze**, nel corso dell'esecuzione della somministrazione, AIRGEST ha facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all'incameramento del deposito cauzionale definitivo.
8. Le parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.
9. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.
2. Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, AIRGEST ha la facoltà di risolvere unilateralmente ed immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Agenzia somministratrice, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
  - b) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 276/2003;
  - c) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara e nel corso del rapporto contrattuale;
  - d) frode nell'esecuzione dei servizi, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
  - e) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione del servizio richiesto;
  - f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
  - g) morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandata; o per fusione delle società con altra, quando l'amministrazione non ritenga di continuare con gli altri soci o con la nuova impresa;
  - h) esecuzione dei servizi con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo dei requisiti etico – professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
  - i) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del lavoro;
  - j) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- k) inadempienza accertata agli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali riguardanti i prestatori di somministrazione di lavoro;
  - l) sospensione dei servizi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo. I servizi dovranno essere svolti senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore. In tal caso, AIRGEST procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale;
  - m) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto a terzi;
  - n) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo 11 BIS "Coperture assicurative" del presente Contratto;
  - o) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
  - p) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Airgest S.p.A.;
  - q) sopravvenienza a carico dell'Agenzia somministratrice di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
3. Il Committente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 cc, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nei seguenti casi:
- a) sospensione, anche parziale, delle prestazioni da parte dell'Agenzia somministratrice senza giustificato motivo;
  - b) irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
  - c) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'espletamento del servizio stesso nei termini (modalità e frequenze) previsti dalla Azienda utilizzatrice;
  - d) non rispondenza dei servizi eseguiti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
  - e) nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..
4. Nei casi indicati nel presente articolo, AIRGEST provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, nei limiti di cui all'art. 6, punto 10.
5. Resterà salva, in ogni caso, per AIRGEST, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.
6. In tutti i casi ove la risoluzione comporti una cessazione anticipata del presente Contratto, l'Agenzia somministratrice, in tal caso, salva l'applicazione delle penali, non avrà nulla a che pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute alla data di cessazione anticipata del presente Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
7. Le somme a carico dell'Agenzia somministratrice saranno compensate con eventuali crediti di quest'ultima nei confronti della Committente.
8. AIRGEST avrà la facoltà di affidare l'esecuzione dei servizi a Terzi in danno dell'Agenzia somministratrice stessa, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
9. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest'ultima all'altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell'ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.
10. Il Committente potrà dichiarare l'Agenzia somministratrice decaduta dai diritti derivanti dal presente Contratto nei seguenti casi:
- a) richiesta da parte dell'Agenzia somministratrice di fallimento in proprio o di richiesta di ammissione ad altre procedure concorsuali (richieste che debbono essere immediatamente comunicate al Committente);
  - b) istanza di fallimento presentata da terzi, qualora detto evento non venga comunicato immediatamente al Committente;
  - c) qualora l'Agenzia somministratrice venga sottoposto alle misure o alle condanne di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016;
  - d) inosservanza delle prescrizioni imposte dal regolamento di Scalo.

#### **ART. 15 – SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE**

1. L'Appaltatore non può sospendere le somministrazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.
2. L'eventuale sospensione delle somministrazioni per decisione unilaterale dell'aggiudicatario costituisce grave inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fermo restando gli obblighi del somministratore rispetto ai contratti pendenti e la facoltà di AIRGEST di affidare il servizio ad altra Agenzia somministratrice, successiva in graduatoria.
3. In tal caso AIRGEST procederà all'incameramento della cauzione definitiva, oltre al risarcimento del maggior danno diretto o indiretto subito.

#### **ART. – 16 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

1. E' vietata, a pena di nullità, a ..... la cessione, sotto qualsiasi formula, in tutto o in parte, dell'esecuzione degli incarichi che le verranno, di volta in volta, affidati da AIRGEST, al lume dell'art. 105, comma 1,

secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di cessione e affitto d'azienda o trasformazione, fusione o scissione della società.

2. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa somministratrice dell'obbligo di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di AIRGEST ad ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni, il presente Contratto si intende risolto di diritto con perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

3. E' fatto divieto a ..... di sub-appaltare, sotto qualsiasi formula, in tutto o in parte, l'esecuzione del presente Contatto.

4. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

**ART. 17 – ONERI CONSEGUENTI ALLA PECULIARITÀ DELL'AMBITO DI LAVORO  
DESTINATARIO DELLA SOMMINISTRAZIONE**

1. L'accesso alle aree di pertinenza dell'Azienda utilizzatrice è soggetto alle vigenti prescrizioni normative, integralmente desumibili all'indirizzo <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>.

2. L'Impresa somministratrice dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.

3. I costi relativi al rilascio di pass, autorizzazioni, corso security, etc., sono a carico dell'Impresa somministratrice.

4. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale e le condizioni per l'emissione dei pass.

**ART. 18 – CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA IN SEDE D'OFFERTA**

In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta e delle dichiarazioni in essa contenute, l'Appaltatore conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell'offerta.

**ART. 19 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI – DOCUMENTI  
CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti, richiamati nelle medesime premesse, e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti di AIRGEST, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Devono intendersi allegati al presente contratto i seguenti documenti:

- Offerta Economica;
- Cauzione Definitiva;
- Polizza assicurativa RCT, RCO e E&O;
- Protocollo di Legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 da AIRGEST e dal Prefetto di Trapani.

3. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione infra indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.

4. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

**ART. 20 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti e relative "Linee Guida" attuative emanate ed emanande dall'A.N.A.C., il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate dal predetto Codice degli Appalti Pubblici, il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il Bando, Disciplinare di gara, il Piano di Sicurezza dell'aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 da Airgest S.p.A. e dal Prefetto di Trapani e tutta la normativa di settore e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).

2. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme tecniche vigenti in materia e alle specifiche norme sulla sicurezza, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.

3. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nell'esecuzione delle prestazioni affidate dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

**ART. 21 – CLAUSOLA DI AUTOTUTELA – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

1. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, l'Azienda utilizzatrice, recederà in qualsiasi tempo dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. 159/11, come modif. dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.6 del protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 da AIRGEST e dal Prefetto di Trapani, il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'Impresa somministratrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore.



3. L'esistenza o sopravvivenza a carico dei soggetti interessati di provvedimenti di cui alla normativa "antimafia", in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata risoluzione del presente contratto, senza che l'Impresa somministratrice possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.
4. L'Impresa somministratrice si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
5. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
6. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..
7. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, AIRGEST si riserva la facoltà di procedere a scorrimento della graduatoria redatta in sede di gara, qualora, nel corso di esecuzione del contratto d'appalto, si verificano:
  - gravi inadempimenti dell'Impresa somministratrice dai quali discenda la risoluzione di diritto del contratto;
  - ovvero, le fattispecie contemplate dal menzionato art. 110.
8. L'affidamento, nell'ipotesi di cui al comma che precede, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
9. L'Azienda utilizzatrice, in conformità all'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l'esecuzione del contratto.

#### **ART. 22 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

1. L'impresa somministratrice si impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n. 187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l'impresa somministratrice è tenuta a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

#### **ART. 23 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 3, CO.8, L. 13 AGOSTO 2010, N. 136 E S.M.I.**

1. La mancata apertura ed il non corretto utilizzo di un numero di conto corrente unico da parte dell'affidatario sul quale obbligatoriamente fare confluire tutte le somme relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, costituisce grave inadempimento contrattuale e produce *ipso iure* la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con L. 17/12/2010, n.217, nel caso in cui l'impresa, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., fermo restando l'obbligo dell'affidatario di risarcire tutti i danni patiti da AIRGEST in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.
2. Il contratto verrà, altresì, risolto di diritto con l'obbligo dell'affidatario di risarcire tutti i danni patiti da AIRGEST in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Affidatario siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

#### **ART. 24 – REGOLAMENTO DI SCALO**

L'Appaltatore dichiara d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dal "Regolamento di Scalo", documento approntato dalla Società di Gestione e pubblicato al seguente indirizzo internet [www.airgest.it/airgest-regolamentodiscalo.asp](http://www.airgest.it/airgest-regolamentodiscalo.asp), in quanto il rispetto delle relative disposizioni è obbligatorio per tutti gli Affidatari e gli Enti che svolgono attività sull'Aeroporto.

#### **ART. 25 – CODICE ETICO ED OSSERVANZA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DLGS. N. 231/2001 E S.M.I.**

1. Con la sottoscrizione della presente, l'affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/airgest-mog231-codice-etico.asp> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.
2. L'Appaltatore è consapevole che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico e Modello legitimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.

3. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal predetto Codice Etico e Modello, per quanto di propria competenza, nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, ivi contenute, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni.

**ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
**(DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N°196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)**

1. Le parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del presente accordo, a conformarsi alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e successive variazioni ed integrazioni.
2. L'impresa somministratrice è titolare del trattamento dei dati personali del lavoratore somministrato, ai sensi della suddetta legge.
3. L'Azienda utilizzatrice è titolare dei trattamenti dei dati che il lavoratore somministrato effettuerà su suo incarico, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.
4. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt.7 e 8 DLgs 196/2003.
5. Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Airgest S.p.A., Franco Giudice, con sede in Aeroporto Civile di Trapani Birgi – 91020 Trapani.
6. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

**ART. 27 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

1. L'Impresa somministratrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto e relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa somministratrice è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda utilizzatrice ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa somministratrice sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

**ART. 28 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso, quali quelle di bollo, quietanza, di registrazione ed altro, saranno a carico dell'Agenzia somministratrice aggiudicataria, che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara da rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (rif. art. 5 comma 2 del Decreto MIT relativo alla "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50").

**ART. 29 – EFFICACIA DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro regola la somministrazione di lavoro a tempo determinato e disciplina tutto quanto non previsto dal singolo contratto di lavoro.

**ART. 30 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge applicabili all'oggetto del presente Accordo Quadro.

**ART. 31 – MODIFICHE**

Il presente Accordo Quadro non potrà essere modificato e/o integrato se non per atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.

**ART. 32 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il presente Accordo è regolato dalla legge Italiana.

Per ogni eventuale controversia comunque relativa alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del presente contratto, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di risoluzione amichevole, che le parti si impegnano a ricercare in via prioritaria, resterà consensualmente competente in via esclusiva il Foro di Trapani.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delegato è l'Ing. Giancarlo Guarrera.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è .....

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in triplice originale, viene firmato dai contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trapani, li

**Impresa somministratrice**

Il legale rappresentante

---

**Azienda utilizzatrice**

Airgest S.p.A.  
Il Presidente  
*Franco Giudice*

---

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti, con la specifica sottoscrizione qui di seguito apposta, approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bis, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

**Impresa somministratrice**

Il legale rappresentante

---

**Azienda utilizzatrice**

Airgest S.p.A.  
Il Presidente  
*Franco Giudice*

---